



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2021

Oggetto: Competenze del perito industriale in termotecnica nella materia edilizia.

Rispondiamo circa una serie di quesiti sulla competenza del perito industriale in termotecnica in materia edilizia.

Procedendo nell'ordine, utilizzando la stessa numerazione da Voi riportata, si segnala quanto segue.

Un Perito industriale con specializzazione per la termotecnica può legittimamente:

1. effettuare una diagnosi energetica?

La risposta è affermativa. Il perito termotecnico può effettuare una diagnosi energetica. L'art. 2 comma 3 DPR 75/2013 come mod. dalla L. 23.12.2013 n. 145 conv. con L. 9/2014 reca la definizione di “tecnico abilitato” per l'esercizio delle attività di certificazione energetica ovvero di diagnosi della prestazione energetica degli edifici, che può essere svolta, tra gli altri professionisti, da periti industriali con specializzazione in termotecnica, senza ulteriori corsi di formazione.

La definizione di “tecnico abilitato” ovvero il “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali” è desunta dalla normativa relativa alla certificazione energetica, di cui al D.Lgs 192/2005 e succ. ed integr.

Il perito industriale, iscritto all'albo in una delle specializzazioni termotecnica, edilizia, elettrotecnica e meccanica (che il D.L. n. 145/2013, art. 1 comma 8 - ter lett. B, ha allargato anche alle specializzazioni «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,»), sono in possesso delle competenze professionali necessarie per asseverare gli interventi richiesti dal D.L. 34/2020 e redigere le relative relazioni tecniche.

Ai seguenti quesiti:

2. redigere e sottoscrivere un progetto dell'isolamento termico mediante coibentazione delle pareti esterne di un edificio;

3. redigere e sottoscrivere un progetto dell'isolamento termico dei balconi di un edificio per la risoluzione dei ponti termici;

4. redigere e sottoscrivere un progetto dell'isolamento termico mediante coibentazione di un solaio attraverso l'impiego di doghe in lana di vetro applicate all'intradosso dello stesso;

5. redigere e sottoscrivere un progetto dell'isolamento termico mediante coibentazione di un solaio attraverso l'impiego di poliuretano a spruzzo applicato all'estradosso dello stesso;

7. redigere e sottoscrivere un progetto dell'isolamento termico di un tetto mediante sostituzione del pacchetto di copertura;

8. redigere e sottoscrivere un progetto dell'isolamento termico mediante sostituzione di serramenti.

Va data risposta affermativa. Il Perito termotecnico può eseguire e sottoscrivere progetti di isolamento termici indipendentemente dai materiali utilizzati per la sua realizzazione e posa in opera.

In base alla normativa vigente, in materia di relazioni tecniche sull'isolamento termico, vale quanto previsto dalla Legge n. 10/1991 e succ. mod. ed integr., la quale all'art. 28, rubricata “Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni” stabilisce che: “Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo,



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2021

deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge”.

Infatti, l'art. 25 comma 1 della Legge 10/91 fissa il campo di applicazione della Legge, disponendo che “... Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti...”.

Le relative disposizioni avevano (e hanno) applicazione generalizzata a tutti i contesti edilizi, in cui è previsto un qualsiasi consumo di energia termica, fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs 192 e di cui al comma 2 dell'allegato A del D.M. 26/06/2009 (Linee Guida nazionali sulla Certificazione Energetica degli edifici).

L'art. 3 del D.lgs 192/05 circoscrive l'ambito di applicazione, già previsto dall'art. 25 comma 1 della Legge 10/91, che resta comunque quello del contenimento dei consumi energetici degli edifici e prevede in particolare modalità differenziate di applicazione, sulla base della tipologia dell'intervento previsto. Caratteristica comune delle due norme è costituita dall'obbligo della “progettazione termica” da parte di tecnici abilitati, che devono essere iscritti ai rispettivi ordini professionali, nel caso specifico, di ingegneri o periti industriali. Tale progettazione abbraccia due settori fondamentali costituiti dalle opere impiantistiche e dalle opere edili di isolamento termico.

Ai fini della correttezza delle procedure tecnico-amministrative connesse all'esecuzione di opere edili e/o impiantistiche rientranti a qualsiasi titolo nel campo di applicazione del D.lgs. 192, oltre al classico progetto edile, sono individuabili a vario titolo, i seguenti ulteriori documenti progettuali e le seguenti certificazioni:

Calcoli termici. Con tale locuzione si intende in sostanza la Relazione Tecnica progettuale di cui all'art. 8 comma 1 del Dlgs 192. Tale Relazione, ha come schema base, l'Allegato E al Dlgs 192, ma risulta comunque variamente articolata e diversificata in funzione della tipologia degli interventi, secondo i dettami generali di cui all'art. 3 del Dlgs 192 e quelli specifici di cui al DPR 02/04/2009 n. 59 e comprende in particolare, tutte le verifiche stabilite dalle norme suddette in funzione della tipologia degli interventi stessi. È da considerarsi un atto progettuale di tipo specialistico elaborato dal professionista tecnico abilitato, che è un perito termotecnico, da allegare in ogni caso al progetto edile.

Nell'ambito di applicazione del D.lgs 192, i progetti degli impianti sono da intendersi quelli attinenti la climatizzazione e più in generale, quelli attinenti al consumo energetico degli edifici. In essi vanno ricompresi tutti gli elementi che sono considerati di pertinenza dell'edilizia, ma che rientrano nell'accezione di “impianto”. Quindi, sono considerati “impianti”, ai fini dell'efficientamento energetico, per la soluzione dei ponti termici, i materiali di coibentazione (doghe di lana di vetro, poliuretano a spruzzo, materiali per la coibentazione dell'intradosso, etc.), la cui efficienza ai fini della trasmissione termica sono oggetto di valutazione tecnica da parte di un perito industriale in termotecnica.

Tuttavia, tenuto conto del campo di applicazione del D.M. 37 (che si estende ben oltre gli impianti di climatizzazione) e degli obblighi da esso previsti, la progettazione degli impianti a corredo di un edi-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2021

ficio è da intendersi riferita a tutti quelli di cui all'art. 1 del D.M. 37 stesso. È bene porre subito in evidenza che la progettazione di tali impianti, è sempre obbligatoria e che la relativa documentazione deve essere presentata contestualmente al progetto edile, a prescindere dal loro “legame” con il Dlgs 192.

In tal senso, non può dubitarsi della competenza alla progettazione del perito termotecnico nell'attività di progettazione dei tipi di coibentazione, tenuto conto che il D.P.R. 59/2009 contiene le metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici e con il D.M. 26 giugno 2009 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica”). Tale competenza alla progettazione resta di natura tecnica e non trasmoda in quella specificamente edilizia.

D'altra parte, tenendo conto degli orientamenti ministeriali in relazione al DPR 59/2009, attuativo della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, è utile sottolineare che la materia trattata riguarda sostanzialmente il comportamento termotecnico dell'involucro edilizio e degli impianti ivi allocati. Non a caso, è possibile ritrovare analoghe indicazioni interpretative e di chiarimento sull'argomento, riportate nella Circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n.231/F del 13.12.1993, che, al punto 7 ultimo capoverso, afferma che: *“Pertanto, in linea con l'esigenza di ridurre gli oneri e gli adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile, si ritiene che, nel caso di più progettisti, ferma restando naturalmente la possibilità che essi provvedano tutti a sottoscrivere la relazione tecnica in argomento, i comuni potranno accettare anche relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i progettisti che abbiano curato la progettazione delle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n.10/1991 e cioè dell'impianto termico e dell'isolamento termico dell'edificio, in relazione alla prevalenza delle competenze termotecniche riguardando alle attestazioni contenute nelle relazioni stesse.”*

Per ogni attività di progettazione che implica la trasmittanza termica dell'involucro termotecnico degli edifici, è riconosciuta la competenza professionale del perito industriale in termotecnica che opera all'interno delle competenze professionali ad esso riconosciute dalla legge. Laddove il regolamento si occupa della competenza, ai fini dell'attestato di prestazione energetica, relativa alla “... progettazione di edifici ...” sia corretto intendere tale competenza riferita solo ed esclusivamente alla valutazione del comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio (quali pareti, solai, serramenti, ecc.) contenente il volume climatizzato, e non competenze prettamente urbanistiche, architettoniche o strutturali.

Infine, l'art. 3. D.M. 19 febbraio 2007 e succ. mod. ed integr., recante *“Spese per le quali spetta la detrazione”* stabilisce che: *“La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:*

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisoriale ed accessorie, attraverso:

1) fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

2) ... (omissis...);”

La legge in tal senso, limita le competenze del “tecnico abilitato” a quel professionista cui la legge professionale attribuisce la conoscenza specifica in materia di comportamento termico / energetico



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2021

degli impianti, intesi come l'involucro termotecnico, che garantisce la soluzione dei ponti termici degli edifici. Tale competenza rientra tra quelle del perito termotecnico.

.*.**

6. Per quanto riguarda la competenza a *redigere e sottoscrivere un progetto della rimozione dell'amianto al fine della realizzazione di un pacchetto isolante, premettendo che il piano dello smaltimento sarà redatto dalla Ditta abilitata che acquisirà l'appalto*, si sottolinea che l'ordinamento professionale non prevede competenze riservate ad una specifica categoria professionale, ma al contrario stabilisce regole generali che rilevano in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e normative correlate, tenuto conto che lo smaltimento è attività di cui si occupano imprese specializzate.

.*.**

Per quanto riguarda:

9. *redigere e sottoscrivere un progetto relativo alla predisposizione di nuove colonne dell'acqua calda, fredda, e ricircolo;*
10. *redigere e sottoscrivere un progetto di un impianto solare termico e della relativa impiantistica;*
11. *redigere e sottoscrivere un progetto della ristrutturazione di una centrale termica;*
12. *effettuare la direzione dei lavori inerenti la corretta esecuzione dell'isolamento termico;*
13. *accertare sul campo la risoluzione dei ponti termici,*

tali attività rientrano tra le competenze del perito industriale per la termotecnica in base all'ordinamento scolastico e professionale.

In via preliminare, preme evidenziare che le specializzazioni testualmente ricordate all'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 sono quelle di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario e navale, rimettendo nella definizione "altra analoga" quelle non istituite dalla legge e dai regolamenti. Dipoi, al comma 2, lett. d), in particolare ai periti meccanici, elettricisti ed "affini", il regolamento riserva la competenza alla "*progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche...*"

Solo con il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222 sono state identificate le specializzazioni del Perito industriale e dispone che "*il perito industriale per la termotecnica cura l'esecuzione, la conduzione ed il collaudo di impianti termici e di macchine a fluido. Egli deve pertanto possedere una buona conoscenza del disegno tecnico e del disegno di impianti termici e idraulici, delle sollecitazioni meccaniche, cui, in particolare, sono soggetti gli organi delle macchine a fluido, della resistenza dei materiali. Il Perito Industriale per la termotecnica ha particolare competenza in tutto quanto concerne i cicli di trasformazione termica, le macchine a fluido sotto l'aspetto del loro funzionamento e della natura dei materiali che costituiscono gli impianti di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento e gli apparecchi di misura, regolazione e controllo. Egli, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia può anche eseguire il progetto ed il calcolo di detti impianti*".

A tale proposito, il D. M. 29 dicembre 1991, n. 445 (*in Gazz. Uff.*, 8 febbraio, n. 32), recante il "*Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera profes-*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

febbraio 2021

sione di perito industriale”, all'Allegato B (“Argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto – grafica”, specifici per ciascun indirizzo), prescrive che il titolare della specializzazione:

per l'indirizzo in “Termotecnica”, deve conoscere le seguenti materie: “Progetto di elementi di semplici gruppi meccanici; Gestione e collaudo delle macchine a fluido motrici ed operatrici; Progettazione, direzione lavori, collaudo e gestione di: a) impianti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione, condizionamento per usi civili ed industriali; b) semplici impianti di produzione di energia; c) impianti di stoccaggio e distribuzione di fluidi; d) impianti di spegnimento incendi; Sistemi automatici di regolazione e controllo di impianti e macchinari”.

A tal fine, sembra opportuno ricordare che “da un lato, infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di ragguagliare a presupposti “flessibili” la determinazione di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo”, tenuto conto che i criteri enunciati dall’art. 16 del regio decreto n. 275 del 1929 non si discostano da quelle nozioni di comune esperienza che “non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione” (v., tra le tante, Corte Costituzionale, ordinanza n. 72 del 1984 e sentenza n. 49 del 1980), “specie ove si consideri l’ausilio che può a tal fine essere offerto dalla intera normativa di settore” (Corte Costituzionale 19-27 aprile 1993, n. 199, pres. Casavola, rel. Vassalli, pubblicata in G. U. 5 maggio 1993).

Per questi motivi e limitatamente alle argomentazioni svolte, è ragionevole rinvenire fondati profili di continenza tra le attività professionali *ex lege* riservate in via concorrente al perito industriale per la termotecnica e quelle specificate nei quesiti specifici, così come rivolti.